



DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE
DPC025 – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio
Ufficio A.I.A. – Corso Vittorio Emanuele II, 301 – 65122 Pescara (PE)

VERBALE DI CONFERENZA PRELIMINARE DEL 19/04/2021

OGGETTO: ***Conferenza preliminare ai sensi dell'art. 14, comma 3 della L. 241/1990 – Ditta Eco Fox S.r.l.***

Premesso che, con nota acquisita in atti al prot. n. RA/119325 del 25/03/2021, la Ditta Eco Fox S.r.l. ha richiesto la convocazione di una Conferenza preliminare, ai sensi dell'art. 14, comma 3 della L. 241/1990, “allo scopo dell’ottenimento di un parere circa la realizzazione di un progetto teso all’ottenimento dell’autorizzazione a ricevere e trattare nel proprio stabilimento sito in Via Osca, 74 – Vasto (CH), rifiuti non pericolosi atti ad alimentare la propria produzione di biodiesel”, evidenziando, in particolare, la necessità di ottenere chiarimenti in merito all’applicabilità dei criteri localizzativi di cui al PRGR adeguato con D.C.R. 110/8 del 02/07/2018;

Dato atto che con nota prot. n. RA/121619 del 26/03/2021 il Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio chiedeva alla Ditta di regolarizzare la richiesta di cui sopra integrando la stessa con uno studio di fattibilità, come stabilito al comma 3 dell’art. 14 della L. 241/1990;

Acquisito in atti al prot. n. RA/135592 del 06/04/2021 lo studio di fattibilità richiesto ai fini dell’indizione della Conferenza preliminare, ex art. 14, comma 3 della L. 241/1990;

Dato atto della nota prot. n. RA/137567 del 07/04/2021 e della successiva nota prot. n. RA/137567 del 15/04/2021 con cui il Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio ha convocato la riunione per la Conferenza preliminare, disponendone lo svolgimento in modalità telematica e invitando gli Enti a comunicare i propri accounts ai fini dell’accesso alla piattaforma dedicata messa a disposizione dalla Regione Abruzzo per lo svolgimento della riunione. Hanno riscontrato: Claudio Pepe, Roberto Berloni, Ludovica Casaccia, per la Ditta Eco Fox S.r.l.; il Sindaco Menna, Paola Cianci, Gisella La Palombara, per il Comune di Città del Vasto; Simonetta Campana, Giuseppe Pierfelice, Tiziana Del Borrello, per ARTA Abruzzo; Gabriele Costantini, Cinzia Serpente, per il Servizio Gestione Rifiuti; Erika Galeotti, Andrea Santarelli, per il Servizio Valutazioni Ambientali;

Si procede all’apertura dei lavori della presente seduta di Conferenza preliminare, in via telematica.

PRESENTI ALLA CONFERENZA:

- Per il Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio: Vincenzo Colonna, Claudio Tontodonati, Alessandra Di Domenica;
- Per la Ditta Eco Fox S.r.l.: Claudio Pepe, Roberto Berloni, Ludovica Casaccia;
- Per il Comune di Città del Vasto: Stefano Monteferrante, Gisella La Palombara;
- Per ARTA Abruzzo: Simonetta Campana, Giuseppe Pierfelice, Tiziana Del Borrello;
- Per il Servizio Gestione Rifiuti: Gabriele Costantini;
- Per il Servizio Valutazioni Ambientali: Andrea Santarelli;

ASSENTI ALLA CONFERENZA:

- ARAP Abruzzo.

VERIFICATI:

- I requisiti di legittimazione dei soggetti partecipanti;
- La regolarità della convocazione.

PER QUANTO SOPRA ESPRESSO

Alle ore 10:10 il RUP (giusta delega prot. n. RA/157042 del 19/04/2021) dichiara aperta la seduta e ricorda ai presenti che la presente Conferenza è stata convocata su istanza della Ditta Eco Fox S.r.l. al fine di chiarire l'applicabilità dei criteri localizzativi di cui al PRGR, adeguato con D.C.R. 110/8 del 02/07/2018, in riferimento all'attività di ricezione e trattamento di rifiuti non pericolosi che la Ditta intende realizzare nel proprio stabilimento sito in Via Osca, 74 – Vasto (CH), al fine di alimentare la propria produzione di biodiesel.

La Ditta dichiara che la propria intenzione sarebbe quella di stoccare i rifiuti (**EER 200125 – oli e grassi commestibili**) in un parco serbatoio esistente, indicato con S7 in planimetria. In merito all'applicabilità dei criteri localizzativi di cui al PRGR adeguato con D.C.R. 110/8 del 02/07/2018 e, in particolare, al criterio localizzativo che prevede una distanza superiore a 300 m dalla costa per gli impianti di trattamento rifiuti, la Ditta dichiara che, in riferimento alle definizioni di cui al paragrafo 18.2 del Piano, l'intervento non si configura come "nuovo impianto", né può configurarsi come "modifica di un impianto esistente" e che l'attività di trattamento non sarà "prevalente".

Il Servizio Valutazioni Ambientali rappresenta ai partecipati quanto segue:

"Si premette che l'Autorità Competente (come definita dall'art. 5, comma 1, lett. p del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) è il Comitato di Coordinamento Regionale per la V.I.A. (art. 6 D.G.R. 119/2002 e ss.mm.ii.), mentre il Servizio Valutazioni Ambientali svolge l'attività istruttoria delle istanze da sottoporre allo stesso, in quanto la stessa D.G.R. 119, all'art. 6, stabilisce che "L'organo tecnico competente in materia di VIA è il Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali, della Regione Abruzzo".

Da una verifica degli atti in archivio si è potuto riscontrare che l'installazione, negli anni, è stata sottoposta più volte all'attenzione del CCR-VIA, il quale ha emesso i seguenti Giudizi:

- *Giudizio 990/2007, di rinvio per richiesta di integrazioni, procedimento di VIA relativo a "Modifica impianto esistente con aumento capacità di stoccaggio materie prime e alcool metilico";*
- *Giudizio 1162/2008, favorevole con prescrizioni;*
- *Giudizio 1615/2010, di presa d'atto di variante non sostanziale all'impianto IPPC, con prescrizioni.*

Si chiede preliminarmente alla Ditta di attivare le procedure per la verifica di ottemperanza di cui all'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. alle prescrizioni contenute nei citati Giudizi.

Si specifica inoltre che in caso di varianti ai progetti già valutati dall'Autorità Competente per la VIA, il D.Lgs. 152/2006 stabilisce che:

- *sono comunque soggette a VA, ai sensi del punto 8, lett. t) dell'Allegato IV, le "modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato III)";*
- *per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli Allegati III e IV (fatta eccezione per le modifiche o estensioni che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'Autorità Competente, trasmettendo adeguati elementi informativi, tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare (VP) al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare (art. 6, comma 9, del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 104/2017).*

Si rappresenta, infine, che la Ditta ha recentemente concluso una procedura di VIA Nazionale per il progetto di "Realizzazione nuova sealine e campo boe per scarico oli vegetali e propri derivati da navi cisterna". Vista la connessione di tale opera con l'installazione nel suo complesso, si precisa che è a carico del proponente la valutazione, eventualmente anche in sede ministeriale, che le ulteriori modifiche all'assetto impiantistico non rientrino nella fattispecie di cui alla lett. h) dell'Allegato II-bis alla Parte II al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.."

Il dott. Costantini Gabriele del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche dichiara che per quanto riguarda l'applicazione dei Criteri Localizzativi descritti nel capitolo 18.2 (pag. 479) della relazione di Piano allegata al PRGR (DCR 110/8 del 02/07/ 2018), con le quantità di rifiuti, riferite dalla Ditta, inferiori al 50% del complessivo lavorato, non si configurerebbe una attività prevalente o esclusiva (*"nuove attività di gestione rifiuti da avviarsi all'interno di strutture esistenti che costituiscano attività prevalente o esclusiva effettuata presso l'insediamento stesso"*) e, quindi, non si debbano applicare. Ma, ai fini di una maggiore certezza giuridica interpretativa della norma, richiederà un parere di merito all'Avvocatura Regionale.

ARTA dichiara di rimettersi alle decisioni degli Enti amministrativi competenti, fermo restando che in caso di non applicabilità dei criteri localizzativi di cui al PRGR, in fase istruttoria saranno comunque individuate le condizioni per la minimizzazione degli impatti e delle emissioni.

Per quanto attiene al Comune di Vasto, si sottolinea la necessità di espletare la procedura di VINCA prima di realizzare l'intervento, poiché l'installazione è limitrofa al SIC Punta Aderci – Punta della Penna.

Si rappresenta come, ai sensi del PAN della Riserva Regionale Naturale Punta Aderci, tale intervento dovrà essere autorizzato anche dal Comitato di Gestione della Riserva Regionale.

Sulle valutazioni inerenti la definizione dell'attività come nuova/esistente, il Comune si rimette alle determinazioni delle Amministrazioni preposte. Infine, il Comune sottolinea come, qualora emergesse dalla progettazione di dettaglio la necessità di realizzare nuove strutture, la Ditta dovrà provvedere ad ottenere tutte le autorizzazioni urbanistiche previste.

TUTTO CIÒ ESPOSTO E CONSIDERATO IN PREMESSA

la Conferenza preliminare, esauriti gli adempimenti di rito e dopo approfondita disamina, si conclude alle ore 11:40 con la **sospensione dei lavori della CdS in attesa del parere dell'Avvocatura Regionale.**

Il presente verbale è stato condiviso via mail con tutti i partecipanti alla presente riunione e sarà trasmesso a tutti gli assenti. Vista l'impossibilità di sottoscrivere il verbale in originale, tutti i partecipanti riceveranno un modulo di dichiarazione di partecipazione alla CdS e di presa d'atto del verbale, da restituire debitamente firmato entro 7 giorni dal ricevimento della versione definitiva.

Il presente verbale è costituito da n. 3 (tre) pagine.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Vincenzo Colonna
(firmato elettronicamente)